

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Dal presidente della Corte dei conti è pervenuta la seguente lettera:

Roma, 1° giugno 1904.

*A Sua Eccellenza*

*il Presidente della Camera dei deputati.*

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto si onora di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella 2ª quindicina di maggio u. s.

« Il presidente

« G. FINALI ».

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interrogazioni ».

La prima è quella dell'onorevole Rebaudengo al ministro di agricoltura, industria e commercio: « Se sia lecita la vendita di estratti e polveri per far vini, e in caso affermativo, se non creda conveniente un provvedimento legislativo che la vieti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

DEL BALZO GIROLAMO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* La interrogazione dell'onorevole Rebaudengo, consta di due parti, la prima, se sia lecita la vendita di estratti e polveri per far vino, e la seconda se non creda conveniente un provvedimento legislativo che la vieti.

Io non posso rispondere in modo più esauriente all'onorevole Rebaudengo che leggendogli una risposta che il procuratore del Re di Roma faceva a due quesiti del ministro del tempo, nel maggio 1903, giusto un anno fa, poichè allora sorgeva ancora dubbio se l'uso di questi estratti di queste polveri costituisse, o no, un reato che si potesse perseguire giudiziariamente. Al quesito del ministro, il procuratore del Re rispondeva con le seguenti parole alle quali il ministro si è uniformato:

« Ricevuta la nota di Vostra Eccellenza a margine indicata, mi feci ad esaminare se possa, o no, sostituire reato la vendita delle polveri che servono alla preparazione dei vini senza uva, vendita che si effettua nell'officina chimica dell'Aquila in Milano.

« L'esito di tale esame mi porta ora a concludere che allo stato della nostra legislazione non

si possa procedere penalmente pel commercio delle polveri in parola.

« Infatti la sola legge che potrebbe far sorgere lontanamente il dubbio del contrario è quella del 25 marzo 1900 emanata per impedire le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini; ma quando però si pone mente non solo alla parola, ma ben anco allo spirito di detta legge, chiaro risulta che con essa, pur proibendosi nel modo più assoluto il commercio dei vini preparati con materie diverse dall'uva fresca, non si intese però mai di impedire la fabbricazione per uso non commerciale di vini con miscele di qualsiasi genere. Logica scaturisce la conseguenza che non è contrario alle leggi il commercio delle polveri destinate alla preparazione dei vini, perchè ciò che è solo vietato, si è la vendita ed il commercio dei vini con tali materie fabbricate. Altro sarebbe se le polveri si riscontrassero nocive alla salute perchè allora e pel nostro codice penale, nell'ipotesi di dolo, e per la legge sanitaria 22 dicembre 1888, in caso di colpa, potrebbe sempre procedersi denunciando il fatto alla competente autorità giudiziaria ».

Come si vede, allo stato della nostra legislazione non è vietata la vendita di estratti e polveri per fare il vino.

Viene ora la seconda parte dell'interrogazione, se cioè il Ministero creda che debba provvedersi con legge ad impedire questo inconveniente che certo è pregiudizievole alla vendita del vino genuino. In ciò sono lieto di assicurare l'onorevole interrogante che il ministro ha nominato una Commissione, di cui fanno parte persone competentissime come, per esempio, il marchese Di Rudini, gli onorevoli Pavoncelli ed Ottavi ed altri, la quale ha preparato un disegno di legge che sarà tra pochissimi giorni presentato alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rebaudengo per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

REBAUDENGO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della sua gentile risposta, il cui tenore, francamente, prevedevo.

Non ignoravo invero che, a' termini della vigente legge sulla sofisticazione dei vini, è bensì vietata la vendita dei vini non genuini, ma non è punto proibito lo smercio delle sostanze appositamente manipolate per la fabbricazione di detti vini. La è questa una deplorevole lacuna della legge, per cui ai nostri viticoltori è dato il gusto di assistere alla sorprendente *réclame*, fatta sulle quarte pagine dei giornali, in favore di polveri miracolose, atte a fabbricare vini e liquori, affermati prelibatissimi, non solo (noti la Camera la dicitura), non solo per uso privato, ma anche per commercio.

Ero anche persuaso che il ministro dell'agri-